



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI IMPERIA

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 602/08

UDIENZA DEL

16/07/2009

ore 15:30

SENTENZA

N°

175/3/09

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPITALI	GIUSEPPE ELIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BONFIGLIO	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALBERTI	GIANFRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

16 LUG. 2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 SET. 2009

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 602/08 depositato il 20/10/2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 30 PUBBLICITA' 2008 contro I.C.A. SRL

proposto dal ricorrente:

ASCHERO VERA  
VIA E DE AMICIS 17/1 18026 PIEVE DI TECO IM

Il Segretario

Avv. Marco Murialdo

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra Aschero Valeria, rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 30 emesso dalla società I.C.A. Srl (riscossione imposte comunale affini) relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2008 nel comune di Pieve di Teco recante una imposta accertata di € 63,00.

La ricorrente mentre chiarisce che l'avviso di accertamento riguarda la pretesa imposta sulla pubblicità per un cartello inserito all'interno del punto vendita usato come sfondo per la vetrina, contenente un marchio aziendale; e per un espositore di cartone provvisoriamente sistemato all'esterno del negozio.

A norma, anche a voler considerare il logo (marchio aziendale) esposto in vetrina come insegna pubblicitaria, bisogna tenere presente che è inferiore ai cinque metri mq. perciò nei limiti per l'esenzione;

Contesta che l'espositore di cartone, usato solo temporaneamente non può pagare l'imposta per tutto l'anno. Già nel 2003 aveva avuto un contenzioso con la I.C.A. Srl per un caso simile e, la stessa società aveva provveduto ad annullare l'atto impositivo riconoscendo fondate le doglianze della ricorrente.

Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.

La società I.C.A. Srl, costituendosi in giudizio nella persona del suo amministratore unico rag. Oscar Giannoni, osserva che la tassazione è avvenuta agli effetti di legge nelle forme e, con le modalità previste dal D.L. 15-11-1993 n. 507.

Nel caso specifico, i mezzi pubblicitari in questione risultano non denunciati e pertanto abusivi a tutti gli effetti di legge. La ricorrente non nega la natura del mezzo pubblicitario, lamenta l'applicazione dell'imposta per l'intero anno. Quanto affermato non ha rilevanza ai fini tributari, poiché l'imposta sulla pubblicità è un tributo che si assolve per autoliquidazione. Cioè, il contribuente deve provvedere a denunciare l'esposizione e pagare il tributo (art. 8 e 9 del D.Lgs 507/93); se ciò non avviene e viene rilevato d'ufficio, il recupero avviene su base annuale.

A proposito dell'annullamento riguardante l'anno 2002, chiarisce che si trattava di un caso diverso. Con riferimento all'odierna vertenza cita e allega giurisprudenza di altre Commissioni Tributarie. Chiede il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di giudizio.

All'odierna camera di Consiglio, il relatore espone i fatti e le questioni della vertenza, la Commissione decide come segue.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti, in via preliminare ritiene che l'atto impugnato (avviso di accertamento) contenga tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali l'imposta è stata determinata.

L'accertamento è quindi fondato tanto che il ricorrente ha potuto svolgere ampi e motivati motivi di doglianze. Sotto questo profilo quindi il ricorso va rigettato.

A proposito degli altri motivi di doglianza osserva il Collegio, che dagli atti di causa emerge che il citato contenzioso tra la ICA e la ricorrente, risulta essere relativo ad una imposta pubblicitaria per il 2002 riferito ad altra casistica non riconducibile al caso di specie.

L'odierna vertenza riguarda l'omessa denuncia di inizio di attività pubblicitaria ed autoliquidazione della relativa imposta. Come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

Di conseguenza l'Ufficio, accertata la violazione, ha determinato correttamente l'imposta presumendo la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'operatività.


In conclusione, la Commissione ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento; comunque esistono fondati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Il relatore

Bonfiglio Giovanni



il presidente

Dr Spitali Giuseppe Elio



Imperia li, 16 luglio 2009